



# REGIONE SICILIANA



## Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale



# COMUNE DI PARTANNA

AREA III

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI



Protocollo n. 5549 del 09-03-2021

A tutti gli operatori economici  
che hanno partecipato alla gara

**OGGETTO:** "Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare denominato plesso di Via Messina n.4, nonché all'adeguamento impiantistico alla normativa vigente". CUP:I36E18000120001 – CIG:854839892F

**Annullamento d'ufficio in autotutela ex 21 nonies Legge n.241/1990 del verbale di gara n.05 del 27-01-2021. Refluenze sul bando e disciplinare di gara della sentenza n.16 del 11-02-2021 di incostituzionalità dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2019.**

**Comunicazione di avvio del procedimento (articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241)**

In relazione alla gara in oggetto si comunica da parte della Stazione Appaltante intestata, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.mi., l'avvio del procedimento diretto all'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21 - nonies della legge 241/1990, del verbale di gara n.05 del 27-01-2021.

Il procedimento viene avviato in esito:

**1)** Alla sentenza della **Corte Costituzionale** n.16 del 26 gennaio 2021, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.4, commi 1 e 2 della Legge Regionale Siciliana n.13 del 19 luglio 2019, riguardanti le metodologie di calcolo nelle gare di appalto;

**2)** Alla comunicazione pervenuta attraverso la piattaforma Sitas e-procurement S.A. Comune di Partanna dell'operatore economico Costruzioni Harold contraddistinto con il plico n. 198, con la quale è stato evidenziato che il ribasso percentuale presentato dallo stesso risulta essere 19,40 e non 19,04 come trascritto erroneamente nel foglio di calcolo, riconfermato in data 08-03-2021 protocollo n. 5535 con dichiarazione sostitutiva.

In merito si da atto, che per mero errore di digitazione nel foglio di calcolo, l'offerta economica dell'operatore contraddistinto con il plico 198 è stato riportato il valore di 19,04 anziché 19,40 come si evince dalla piattaforma Sitas e-procurement S.A. Comune di Partanna;

**Rilevato** che la Corte Costituzionale con la citata sentenza n.16/21 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, commi 1 e 2, della Legge regionale Siciliana 19 luglio 2019, n.13, qualsiasi riferimento a detto articolo contenuto nel bando e nel disciplinare deve intendersi cassato.

**Vista** la circolare prot. n.26515 del 16-02-2021, emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale sono state date indicazioni sulle modalità attuative per regolare le refluente della suddetta Sentenza sulle attività di gara espletate da tutte le stazioni appaltanti siciliane.

**Considerato** che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).

**Richiamata** la previsione di cui all'art.21 nonies L. n.241/1990 secondo cui *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*.

**Evidenziato** che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'annullamento d'ufficio.

**Considerata** che l'opportunità di assicurare la regolarità formale del procedimento di ricalcolo della soglia di anomalia, così come previsto al punto E) della circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., garantisce l'esigenza di salvaguardare l'attività tecnica ed amministrativa già svolta, sia dalla Stazione Appaltante sia degli operatori economici.

**Ritenuto**, per quanto sopraesposto, di avvalersi dell'art.21-nonies della Legge n.241/1990, introdotto dalla legge n.15/2005, e di annullare d'ufficio il verbale di gara n.05 del 27-01-2021, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica.

**Atteso** che il Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n.780 ha precisato che una domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale della P.A. non può essere accolta quando il contratto non sia stato ancora stipulato, qualora una delle parti, anche in extremis, abbia rilevato che la stipula comporterebbe la violazione di norme imperative, non potendosi, in tal caso, ravvisare un "ragionevole affidamento", giuridicamente tutelato, alla relativa stipula.

**Evidenziato** che nessun operatore economico partecipante possa vantare una posizione giuridica qualificata e che pertanto nessun pregiudizio possa derivare come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, in quanto si sta intervenendo in una fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

**Visti:**

- Tutti gli atti della procedura di gara in questione;
- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, "nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
- La sentenza della Corte Costituzionale n.16 del 26 gennaio 2021;
- la giurisprudenza consolidata in materia;

**Tutto ciò premesso e considerato:**

**SI COMUNICA**



**l'avvio del procedimento diretto all'annullamento in autotutela del verbale di gara n.05 del 27-01-2021.**

Inoltre si informa quanto segue:

1. I soggetti interessati, possono prendere visione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990 e s.m.i., entro il termine del 17-03-2021 ore 13:00 presso la sede dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il procedimento sarà concluso, entro e non oltre 30 giorni dalla presente comunicazione agli interessati e sarà effettuata la pubblicazione sul sito [www.partanna.gov.it](http://www.partanna.gov.it), ed piattaforma telematica Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma Telematica, all'indirizzo URL:

<https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.partanna/it/homepage.wp>

3. Le informazioni dovute ai sensi della normativa vigente sono le seguenti:


a) Amministrazione competente	Comune di Partanna (TP)
b) Oggetto del procedimento	<i>"Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare denominato plesso di Via Messina n.4, nonché all'adeguamento impiantistico alla normativa vigente".</i> CUP: I36E18000120001 – CIG: 854839892F Annullamento d'ufficio in autotutela ex 21 nonies Legge n.241/1990 del verbale di gara n.05 del 27-01-2021. Refluenze sul bando e disciplinare di gara della sentenza n.16 del 11-02-2021 di incostituzionalità dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2019. Comunicazione di avvio del procedimento (articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241)
c) Ufficio e persona responsabile del procedimento	Area III Lavori Pubblici - Urbanistica Geom. Angelo Secchia
d) data entro la quale deve concludersi il procedimento	09/04/2021 in quanto il procedimento deve concludersi entro n°30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della istanza, fatte salve le possibilità di sospensione o interruzione dei termini previste dalla normativa.
e) rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso al Tribunale Amministrativo TAR SICILIA PALERMO Indirizzo: Via Butera, 6, 90133 Palermo PA
f) data di presentazione della istanza	Non pertinente
g) ufficio in cui si può prendere visione degli atti	Area III Lavori Pubblici – Urbanistica Via Garibaldi n.55 - 91028 Partanna (TP)
h) soggetto od organo competente all'adozione del provvedimento finale;	Responsabile dell'Area III: Ing. Nino Pisciotta
i) soggetto titolare del potere sostitutivo	Segretario comunale

4. Possono essere presentare memorie scritte e documenti, entro 7 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Cordiali saluti.

Il RUP

Geom. Angelo Secchia



Il Responsabile dell'Area III

Ing. Nino Pisciotta





Dettaglio: Azioni

Documenti

Informazioni pagina

Torna...

Indietro

[Home](#) » [Comunicazioni ricevute non let...](#) » Comunicazione ricevuta il 18/0...

## Comunicazione ricevuta il 18/02/2021

**Dati generali** [Allegati](#)

Mittente	Costruzioni Harold
Data e ora invio	18/02/2021 07:51:19
Data e ora lettura	
Oggetto	controllo media aggiudicazione
Testo	si chiede di controllare eventuali ribassi applicati dalla scrivente per la media d'aggiudicazione che si conferma per 19.40 dalla nostra copia digitale dell'offerta

**Segna come già letta**

**Rispondi**

Dettaglio: Azioni

Modifica

Imposta filtro

Fase seguente >

Torna...

Indietro

Trovati 222 elementi. Visualizzazione da 181 a 210.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Successiva/Ultima]

N.pl	Rag. sociale ditta	Ammissione	Ribasso offerto			
181	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L.	Si	-18,8691 %			
182	ATI DA COSTITUIRE GEODESIA SRL - ELETTRICA SUD SRL	Si	-19,521 %			
183	RTI cap azimuth lavori sas mandante an.sa srl	Si	-18,7147 %			
184	LA PLACA ANGELO SRL	Si	-19,065 %			
185	RTI Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s. Vima	Si	-19,9135 %			
186	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	Si	-18,873 %			
187	Z.costruzioni s.r.l.	Si	-22,348 %			
188	A.T.I. BLESSED GROUP SRL - GEAM SRL	Si	-19,751 %			
189	A.G.R. S.R.L.	Si	-20,87 %			
190	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	Si	-20,4876 %			
191	ACM SRL ASSOCIATI COSTRUTTORI MERIDIONALI - ALA FONDAZIONI S	Si	-17,95 %			
192	ATI: Sole Societa' Cooperativa (Mandataria) - C&G Corporatio	Si	-20,56 %			
193	Acreide Consorzio Stabile Societa' Consortile a.r.l.	Si	-18,587 %			
194	Edil Vincent Srl	Si	-20,325 %			
195	INFRASTRUTTURE M&B SRL	Si	-20,209 %			
196	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	Si	-18,406 %			
197	CONSORZIO STABILE AGOAA SCARL	Si	-20,729 %			
198	Costruzioni Harold	Si	-19,4 %			
199	VICA S.R.L.	Si	-18,653 %			
200	DG SERVICE S.R.L.	Si	-19,136 %			
201	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	Si	-20,1991 %			
202	FALZONE M. E C. SRL	Si	-19,2987 %			
203	REPIN SRL	Si	-19,755 %			
204	I.CO.GE.M.	Si	-20,635 %			
205	CA.TI.FRA. S.R.L.	Si	-18,479 %			
206	ATI Pugliesi Costruzioni srl - DIVA s.r.l.	Si	-18,715 %			
207	CIVIESSE SRL	Si	-19,256 %			
208	CO.GI.PA. SRL - EUROIMPIANTI DI PALAZZOLO DOMENICO	Si	-20,74 %			
209	RTI BONINA SRL - GEOS SRL	Si	-18,888 %			
210	R.T.I.: MAI.CON. GROUP SRL(capogruppo)- Consorzio Stabile Co	Si	-19,3737 %			

Trovati 222 elementi. Visualizzazione da 181 a 210.

[Prima/Precedente] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Successiva/Ultima]

Modifica

Fase seguente >